

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione. (16A06601)

(GU n.208 del 6-9-2016)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dall' Associazione temporanea di scopo senza finalita' di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti", intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

- e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento;

- e' stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini da "delle Venezie" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Allegato

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica da "delle Venezia" a "Trevenezie" e del relativo disciplinare di produzione.

L'indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezia", così come approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1995) e il relativo disciplinare di produzione, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), sono modificati come segue:

A) il nome della IGT "delle Venezia" è modificato in "Trevenezie". Tale modifica è riportata in tutto l'articolato del disciplinare;

B) il disciplinare di produzione è modificato come segue:

1) All'articolo 2, comma 3, la frase "ad esclusione del vitigno Marzemino" è sostituita con la frase "ad esclusione dei vitigni Marzemino e Pinot grigio".

2) All'articolo 2, dal comma 5 e successivi comma, nonché nel successivo articolato, è cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno "Pinot grigio".

3) All'articolo 2, al termine del penultimo comma, la frase "alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria" è sostituita dal seguente disposto: "alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;

- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale."

4) All'articolo 4, dopo il 2° comma, è inserito il seguente comma: "La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19."

5) All'articolo 7, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma: "È vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Trevenezie' il riferimento alla varietà Pinot grigio."

6) All'articolo 8, nell'ambito della descrizione dei "Fattori umani e storici", al termine dell'ultimo comma è inserito il seguente periodo: "In tale occasione si decise di utilizzare tra i vari nomi sopra riportati (Tre Venezia, Le Venezia, delle Venezia) il termine 'Trevenezie'."